

5.8 Detrazioni fiscali

Indice:

- a. Nozioni
- b. Familiari a carico
- c: Normativa di riferimento

Le detrazioni fiscali, in senso lato, sono tutti gli importi che il contribuente ha diritto di sottrarre dall'imposta lorda al fine di stabilire l'imposta netta dovuta.

a. Nozioni

Le detrazioni d'imposta, possono definirsi come una riduzione dell'imposta lorda da versare.

Sono riconosciute **detrazioni d'imposta** sia per lavoro dipendente (art.13 del TUIR), sia per carichi di famiglia (art.12 del TUIR)

Esse spettano in relazione al periodo di lavoro svolto e nella misura risultante dall'applicazione di un calcolo matematico, la cui variabile principale è costituita dal reddito complessivo del contribuente; più è alto il reddito complessivo e minori saranno le detrazioni.

La legge finanziaria 2008 (legge 244/07) aveva stabilito che per usufruire di queste detrazioni era obbligatorio dichiarare **annualmente di avervi diritto**

Da **gennaio 2012 è venuto meno l'obbligo** della presentazione annuale della richiesta di applicazione delle **detrazioni per carichi di famiglia** da parte del lavoratore: l'Amministrazione continuerà ad applicare le detrazioni risultanti dalla busta paga di dicembre 2011 salvo eventuali e successive modifiche inserite tramite l'applicativo "detrazioni.net" o direttamente dall'interessato nelle apposite videate previste dal portale della Pubblica Amministrazione.

La tempestività della segnalazione di ogni variazione verificatasi nell'arco dell'anno solare è fondamentale per un corretto conguaglio fiscale e relativa certificazione d'imposta.(CUD)

b. Familiari a carico

Ogni dipendente che abbia familiari a carico può ottenere mensilmente una detrazione d'imposta, calcolata, ai sensi dell'art. 12 del TUIR (DPR 917/86) in base al numero e alla tipologia dei familiari a carico, e al reddito percepito.

Sono considerati **familiari a carico** dal punto di vista fiscale:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;

i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

- genitori (anche adottivi);
- ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi, nuore e suoceri;
- fratelli e sorelle.

Per essere considerati a carico, tali familiari **devono disporre di un proprio reddito annuo non superiore a € 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni non spettano, neanche in parte, se durante l'anno il reddito del familiare ha superato tale limite.

Ai fini del calcolo del reddito massimo di € 2.840,51, sono **esclusi**, tra gli altri:

- le pensioni, assegni e indennità di accompagnamento erogati ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;
- le pensioni sociali;

- le rendite INAIL;
- i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica fino a un massimo di € 7.500,00;
- le borse di studio esenti IRPEF;
- gli assegni di ricerca.

Per le detrazioni spettanti per i figli a carico è importante che il dipendente comunichi la misura percentuale di cui può fruire, secondo i criteri dettati dall'art. 12 del TUIR.

E' altresì necessaria l'indicazione del codice fiscale per ciascun familiare a carico per cui si richiedono le detrazioni.

Inoltre, il dipendente, nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di aver diritto a detrazioni inferiori rispetto a quelle che sarebbero riconosciute dal sostituto potrà richiedere la non applicazione delle detrazioni di cui all'art. 12 e 13 del TUIR.

Nel Service Personale Tesoro, l'applicativo degli stipendi, ogni eventuale variazione relativa alle detrazioni d'imposta verrà visualizzata direttamente sul cedolino relativo alla prima rata utile di lavorazione; qualora la decorrenza relativa all'attribuzione o alla revoca del beneficio richiesto sia anteriore alla rata di lavorazione, al relativo conguaglio, a credito o a debito, si provvederà in sede di emissione CUD.

c. Normativa di riferimento

- ✓ TUIR
- ✓ legge 244/07
- ✓ DPR 917/86)
- ✓ Decreto Legge del 13/05/2011